



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1025

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di responsabilità professionale dell'esercente le
professioni sanitarie

Indice

1. DDL S. 1025 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1025	4

1. DDL S. 1025 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1025
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

Iter
18 ottobre 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.1025 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Piero Aiello](#) ([PdL](#))

Cofirmatari

[Antonio Gentile](#) ([PdL](#))

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 settembre 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 98 del 10 settembre 2013.

Classificazione TESEO

PERSONALE SANITARIO , RESPONSABILITA' PENALE , CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Articoli

COLPA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 18 ottobre 2013.

Annuncio nella seduta pom. n. 129 del 22 ottobre 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1025

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AIELLO** e **GENTILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2013

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

Onorevoli Senatori. -- L'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, della legge 8 novembre 2012, n. 189, disciplinando la «Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie» al comma 1 prevede che: «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve».

Tale articolo si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana secondo cui: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...».

Infatti la non punibilità statuita dalla norma si applica soltanto agli operatori che esercitano una professione sanitaria.

Nel caso in cui un evento lesivo dovesse realizzarsi per il concorso nel reato di un esercente la professione sanitaria e di un soggetto con una diversa qualifica (ad esempio un dirigente tecnico o amministrativo che non ha predisposto l'organizzazione, la struttura, il materiale, i prodotti idonei ad evitare il verificarsi dell'evento suddetto) si porrebbe, nel caso di medesimo grado di colpa lieve, il problema della disparità di trattamento tra i due diversi soggetti con conseguente ingiusta ricaduta.

L'esercente la professione sanitaria -- attenutosi alle linee guida o alle buone prassi -- beneficerebbe della non punibilità mentre il soggetto di altra estrazione professionale, che con colpa lieve ha concorso con il sanitario, continua a rispondere dello stesso reato colposo dal quale invece il sanitario è prosciolto.

Per questo motivo si ritiene che la norma in esame violi l'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 novembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La norma si applica anche nell'ipotesi di concorso nel reato di persone non esercenti la professione sanitaria».

